



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

### **Deliberazione N° 33 del 22/03/2007**

**OGGETTO:** Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce del Decreto Bersani (D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006) in ordine al consumo immediato sul posto presso gli esercizi di vicinato".

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria; Considerato in particolare che con l'approvazione del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni;

Considerato che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina della attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3;

Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: "Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro"

Considerata la necessità e l'opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la normativa comunale alle nuove disposizioni in materia;

Ritenuto opportuno pertanto fornire alcune indicazioni interpretative in merito alle disposizioni del d.l. 223/2006, come convertito in legge 248/2006, al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici e dei cittadini;

Considerato che il presente atto viene approvato limitatamente alle disposizioni inerenti il territorio comunale di propria competenza;

Vista la Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3603/C/06 esplicativa del Decreto Bersani;

Vista la precedente deliberazione n. 157 di Giunta Municipale del 06/06/1998,.

Dato atto che la normativa comunale deve essere riletta alla luce del citato decreto;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- di approvare l'allegato 1 contenente "Liberalizzazione della consumazione sul posto in esercizi di vicinato" quale parte integrante del presente atto

### **DELIBERA altresì**

- di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso;

## Allegato 1

### **LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO**

E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

*Esercizio di vicinato:* l'attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 7 del dlgs 114/1998. Ai fini del presente atto l'esercizio di vicinato "non commerciale" potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del dlgs 114/1998 in quanto prodotti presso l'esercizio;

*Prodotti di gastronomia:* panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).

*Locali dell'azienda:* tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purché all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

*Arredi dell'azienda:* tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, banchi, panche, suppellettili ecc..., nonché stoviglie e posateria a perdere

*Somministrazione assistita:* Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menù o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.